

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5096

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONTENTO, CASSINELLI, COSTA, FRASSINETTI, LABOCSETTA,  
LISI, LORENZIN, MALGIERI, PANIZ, SBAI, SCELLI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali mafiose a seguito delle stragi degli anni 1992 e 1993

*Presentata il 29 marzo 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una trattativa tra mafia e istituzioni « indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un *“do ut des”* (...). L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia » e « l'obiettivo che ci si prefiggeva, quantomeno al suo avvio, era di trovare un terreno con Cosa nostra per far cessare la sequenza delle stragi ».

Non si tratta delle affermazioni di uno dei « pentiti » di turno che, per un mero rendiconto personale, offre ai magistrati e agli organi di informazioni scenari fantasiosi sui rapporti tra la mafia e persone ad essa esterne. Sono, invece, alcune delle motivazioni della sentenza con cui la corte d'assise di Firenze ha condannato all'ergastolo, il 5 ottobre 2011, il « boss del Brancaccio » Francesco Tagliavia, nel processo per le stragi mafiose del 1993-1994.

La sentenza specifica, inoltre, che « non ha trovato consistenza l'ipotesi secondo cui la nuova entità politica si sarebbe addirittura posta come mandante o ispiratrice delle stragi di mafia del 1993-1994 ». La « nuova entità politica » di cui si era parlato nel processo era la nascente Forza Italia. Il fatto che Forza Italia non sia stata « mandante o ispiratrice delle stragi », tuttavia, non esclude secondo i giudici « che una svolta nella direzione politica del Paese », arrivata con la nascita del nuovo partito, « fosse stata vista dalla mafia come una *chance* per affrancarsi dalla precedente classe dirigente in declino ». Forza Italia, quindi, non sarebbe stata parte della trattativa bensì una potenziale vittima di richieste estorsive da parte della mafia, che aveva compreso le potenzialità di successo di questa nuova forza politica.

Nel corso del processo di Firenze sono stati sentiti anche i Ministri della giustizia di allora Giovanni Conso e Nicola Mancino, i quali tuttavia, secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza, avrebbero lasciato delle zone d'ombra su quel periodo. Si legge nella motivazione che « esce un quadro disarmante che proietta ampie zone d'ombra sull'azione dello Stato nella vicenda delle stragi », ombre che il processo di Firenze, come scrivono i giudici, non ha potuto « dipanare ». Mancino, ad esempio, ha più volte detto di essere all'oscuro della trattativa relativa alla revoca e al mancato rinnovo della norma sul regime del cosiddetto « carcere duro » per i mafiosi (articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975), mentre Claudio Martelli, ex ministro della giustizia prima di Giovanni Conso, ha confermato che lui stesso era a conoscenza dei contatti presi con la mafia. Giovanni Conso, a sua volta, ha dichiarato alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito « antimafia », che « non ci fu nessuna trattativa », e che la sua decisione del 4 novembre del 1993 di non rinnovare il regime di cui all'articolo 41-bis per 140 mafiosi detenuti, « non fu l'effetto di un ricatto più o meno diretto ». L'ex Ministro ha dichiarato: « Non ebbi alcuna pressione o invito da alcuno, si tratta di una scelta che feci in solitudine pensando che una soluzione diversa avrebbe dato il destro ad una possibile minaccia di altre stragi. Quella proroga, del resto, non era necessaria ». Tutto ciò è contraddetto dalla motivazione della sentenza della corte di assise di Firenze.

In uno Stato democratico non è tollerabile che rimanga un quadro così fosco delle istituzioni, che peraltro viene puntualmente strumentalizzato da chi inventa teoremi finalizzati unicamente a distruggere l'avversario politico. Fare chiarezza sui termini reali della trattativa tra Stato e mafia non risponde, quindi, solamente a una comprensibile esigenza di ricostruzione storica degli avvenimenti, ma serve anche a sgombrare il campo da qualsiasi illazione circa il coinvolgimento di partiti politici che, sia pure evolvendosi nel

tempo, sono ancora oggi protagonisti della politica italiana.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di offrire lo strumento istituzionale idoneo per fare chiarezza sulla presunta trattativa che si instaurò tra Stato e mafia a seguito delle stragi del 1992 e del 1993. Questo strumento non può che essere una Commissione parlamentare di inchiesta. Si potrebbe obiettare che la Commissione antimafia potrebbe trattare l'argomento, rientrando tra i suoi compiti istituzionali, e che quindi l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta sarebbe inutile e addirittura controproducente, potendosi creare dei conflitti tra le due Commissioni.

In realtà, questi rischi non sussistono, in quanto tra le due Commissioni non vi sarebbe alcuna sovrapposizione. Mentre la Commissione antimafia ha come oggetto di analisi il fenomeno mafioso, anche quando entra in contatto con lo Stato, la Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali mafiose concentrerebbe il suo lavoro sulle istituzioni, sui suoi rappresentanti e sui suoi organi e apparati pubblici nel momento in cui questi entrano in contatto con la mafia, con particolare riferimento a un determinato contesto qual è quello delle stragi di mafia del 1992 e del 1993.

La Commissione parlamentare di inchiesta si pone quattro obiettivi per ricostruire l'intera vicenda. Il primo è quello di verificare l'esistenza di trattative tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni criminali mafiose volte a far cessare la serie di attentati e stragi iniziata dalla mafia con la strage di Capaci del 23 maggio 1992. Il secondo obiettivo è l'individuazione dell'oggetto delle trattative, con particolare riferimento all'attenuazione delle misure previste dalla legislazione antimafia. Il terzo obiettivo è l'accertamento delle modalità di avvio delle trattative e il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni. Il quarto obiettivo, infine, è la verifica del coinvolgimento di organi e apparati pubblici nonché delle eventuali deviazioni dall'esercizio delle competenze

istituzionali da parte di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

È di tutta evidenza il « taglio istituzionale » dell'inchiesta. Non si tratta di replicare il lavoro della magistratura, la quale è chiamata ad accertare la responsabilità personale di singole persone rispetto a determinate imputazioni, quanto,

piuttosto, della presa d'atto da parte del Parlamento che negli anni novanta alcune parti delle istituzioni potrebbero essere scese a patti con la mafia. Da questa presa d'atto consegue necessariamente l'esigenza di fare luce su tutta la vicenda che, qualora fosse confermata, rappresenterebbe una delle pagine più buie della storia della Repubblica italiana.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta).*

1. È istituita, per la durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali mafiose a seguito delle stragi degli anni 1992 e 1993, di seguito denominata « Commissione », per accertare:

a) l'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali mafiose volte a far cessare la serie di attentati e stragi iniziata dalla mafia con la strage di Capaci del 23 maggio 1992;

b) l'oggetto delle trattative di cui alla lettera a), con particolare riferimento ai fatti indicati nella sentenza della corte d'assise di Firenze nel procedimento penale concernente la strage di via dei Georgofili in relazione all'attenuazione delle misure previste dalla legislazione antimafia;

c) le modalità di avvio delle trattative e il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni;

d) il coinvolgimento di organi e apparati pubblici nonché eventuali deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali da parte di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

2. La Commissione riferisce alle Camere ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le

stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussiste una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato

eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

#### ART. 3.

*(Comitati).*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

#### ART. 4.

*(Audizioni a testimonianza).*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

#### ART. 5.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie

di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

#### ART. 6.

*(Segreto).*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a

conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

#### ART. 7.

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,



con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

ART. 8.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0058850\*